

Riqualificazione ambientale ed energetica del patrimonio edilizio, con particolare riferimento agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Si ritiene indispensabile approntare con urgenza un Piano per la qualificazione ambientale ed energetica del patrimonio edilizio che si fondi sul principio costituzionale che riconosce allo Stato il dovere di tutelare e valorizzare l'ambiente al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi ambientali della strategia europea per il 2020, nonché degli obiettivi di finanza pubblica, per sostenere la crescita ed incentivare l'utilizzo di fonti alternative.

A tal fine proponiamo:

- di favorire gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, attraverso una necessaria revisione della normativa in vigore, dando certezza e continuità ad un equilibrato regime degli incentivi ed alla semplificazione delle procedure autorizzative di nuovi impianti;
- di semplificare ulteriormente le procedure autorizzative in materia edilizia, nonché la stabilizzazione degli incentivi fiscali per la riqualificazione degli immobili, prevedendo, anche, la facoltà di ridotte estensioni di cubature a condizione che vengano utilizzate tecnologie e modalità finalizzate al risparmio energetico.

I Comuni, in attuazione di quanto sopra, sono autorizzati ad prendere provvedimenti, anche con l'adozione di piani energetici comunali e attraverso una semplificazione delle procedure autorizzative con:

- esonero dagli oneri di urbanizzazione per gli eventuali incrementi di cubatura di cui appresso;
- riduzione ad un terzo per gli oneri relativi a variazioni di destinazione urbanistica previsti nei progetti di adeguamento;
- aliquota IVA agevolata al 4%;
- estensione agli interventi di risparmio ed efficienza energetici delle norme sulle ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 1 della legge n. 449/1997;
- agevolazioni paramtrate alla riduzione dei consumi elettrici e termici conseguita per interventi effettuati dalle famiglie e dalle imprese nelle aree di interconnessione;
- rilascio di apposite certificazioni attestanti l'elevato gradiente di efficienza energetica delle unità immobiliari che abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al piano di efficienza energetica;
- altre eventuali agevolazioni fiscali e di valorizzazione patrimoniale prevedibili con legge o in sede di regolamento comunale annesso ai Piani di cui sopra;

- alla individuazione di aree di interconnessione nella logica delle reti intelligenti con autoproduzione ad elevata efficienza energetica e gestione con tecnologia ICT (*Information and Communication Technology*), incluse eventuali azioni sulla mobilità sostenibile.

La possibilità di ricomprendere nei progetti di riqualificazione ambientale l'aumento della cubatura della unità immobiliare interessata, potrà essere prevista dai Comuni al massimo per il 20% per i progetti di ristrutturazione, estensibile al 30% per i progetti di demolizione e ricostruzione che possono comunque interessare i fabbricati costruiti dopo il 1946 e quelli di costruzione in data anteriore in stato di precaria sicurezza indicati negli appositi piani comunali.

Tutti gli interventi di cui sopra, dovranno essere condizionati alla adozione di tecnologie e modalità volte alla massima riduzione del consumo energetico degli edifici o alla utilizzazione di fonti energetiche alternative.

I comuni possono redigere con analoghe incentivazioni progetti di delocalizzazione di fabbricati e quartieri di edilizia popolare ai fini della riqualificazione delle aree sulle quali essi insistono.

Per la realizzazione di tale Piano, lo Stato perseguirà, in tempi brevi, il raggiungimento di un'intesa, da siglare con gli altri livelli di governo, fermo restando la possibilità di attivare le procedure relative all'esercizio del potere sostitutivo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.